

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo

2007/0289(CNS)

6.5.2008

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

Relatore per parere: Filip Kaczmarek

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel 1971 la Comunità europea ha introdotto un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) a favore dei paesi in via di sviluppo. Nel luglio 2004 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006 – 2015" (COM(2004)461). Sulla base di tale comunicazione, la Commissione ha proposto il nuovo regolamento SPG, approvato in data 27 giugno 2005¹, che sostituisce il cosiddetto "regime droga" fino ad allora in vigore, giudicato dall'organo di appello dell'OMC non conforme alle disposizioni dell'OMC ("clausola di abilitazione", in base alla quale è possibile concedere un trattamento tariffario più favorevole a determinati paesi in via di sviluppo rispetto ad altri, fatte salve talune condizioni).

Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, che scadrà il 31 dicembre 2008, prevede tre diverse tipologie di preferenze tariffarie a favore dei paesi in via di sviluppo. La presente proposta della Commissione per il periodo 2009 – 2011 prevede i medesimi sistemi di preferenze tariffarie:

a) regime generale (il regime **SPG** "normale")

b) regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (il cosiddetto regime "**SPG+**")

b) regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (il cosiddetto regime "**Tutto tranne le armi**" (**EBA**)).

Il **regime generale (SPG)** si applica per tutti i paesi e territori enumerati nell'allegato (allegato I) del regolamento, vale a dire i paesi in via di sviluppo. Un paese beneficiario viene escluso dall'elenco qualora la Banca mondiale l'abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e qualora le importazioni verso l'UE siano sufficientemente diversificate (ovvero, qualora il valore delle importazioni per le cinque sezioni principali delle sue importazioni coperte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nella Comunità rappresenti meno del 75% di tutte le sue importazioni coperte dall'SPG nella Comunità). Un paese viene escluso dall'elenco di paesi beneficiari anche laddove sia firmatario di un regime commerciale preferenziale che copra almeno le medesime preferenze previste dall'SPG.

L'allegato II del regolamento contiene un elenco di prodotti inclusi nel regime, classificati come prodotti sensibili o non sensibili. I prodotti non sensibili non sono soggetti a dazi doganali (ad eccezione dei componenti agricoli). I dazi doganali sui prodotti elencati come prodotti sensibili risultano ridotti. Tuttavia, qualora un paese in via di sviluppo rafforzi la propria posizione nella classifica delle importazioni verso la Comunità per una determinata categoria di prodotti, è prevista l'applicazione di misure di salvaguardia da parte della Commissione e l'esclusione dei prodotti in questione. I regimi preferenziali possono essere revocati in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi dei diritti umani o del buon governo o, *inter alia*, in caso di prodotti realizzati nelle carceri, carenze dei controlli in

¹ Regolamento del Consiglio n. 980/2005 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).

materia di esportazione di droga o pratiche commerciali sleali.

Il **regime SPG+** ammette le importazioni all'interno dell'UE in esenzione da dazi anche per i prodotti enumerati nell'elenco contenuto nell'allegato II come prodotti sensibili. Ciò malgrado, i dazi specifici sono parzialmente mantenuti.

I paesi in via di sviluppo che abbiano un peso limitato sul mercato UE (vale a dire i paesi "le cui importazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno dell'1% in valore di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità", articolo 8, paragrafo 2, lettera b)) possono beneficiare del regime SPG+, che prevede che i paesi abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (16 convenzioni ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro e 11 convenzioni relative all'ambiente e al buon governo). Il paese (o territorio) deve presentare una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008.

Il regime **Tutto tranne le armi (EBA)** si applica a tutti i paesi inclusi nell'elenco delle Nazioni Unite dei paesi meno sviluppati. Per tali paesi, sono interamente sospesi tutti i dazi doganali. Sono tuttavia previste eccezioni relative ad armi e munizioni, così come a riso e zucchero.

L'SPG è uno degli strumenti chiave a disposizione dell'Unione europea al fine di assistere i paesi in via di sviluppo per quanto concerne la riduzione della povertà favorendo la generazione di redditi mediante il commercio internazionale. La valutazione di impatto presentata dalla Commissione nel dicembre 2007¹ indica che il principale obiettivo dell'SPG (contribuire all'eradicazione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo) è tuttora valido e resta applicabile per il periodo 2009 – 2011. Nella sua veste attuale, il regime SPG è entrato in vigore nel 2006 e dunque la valutazione di impatto si riferisce a un solo anno di applicazione. La Commissione ritiene che ciò non consenta un riesame e una revisione sostanziali del regolamento. Tuttavia, essa ritiene altresì che le disposizioni SPG recentemente introdotte abbiano iniziato a favorire l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la riduzione della povertà mediante il commercio preferenziale a favore dei paesi più poveri. Pertanto, la proposta della Commissione rivede unicamente alcuni aspetti del regolamento del 2005, derivanti dalla regolare messa in applicazione del regime:

- Abolizione delle preferenze tariffarie su taluni prodotti per determinati paesi alla luce dell'importanza rivestita da suddette importazioni provenienti da suddetti paesi.
- I paesi devono aver ratificato e attuato tutte le convenzioni riportate nell'allegato III entro il termine del 31 ottobre 2008, mentre il regolamento del 2005 prevedeva un periodo transitorio della durata di tre anni.
- Rinvio del sistema di riduzione delle tariffe per lo zucchero nell'ambito dell'EBA.
- In caso di proposta di revoca delle preferenze concesse a un paese da parte della

¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione – documento che accompagna il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un regime di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2009 – 2011. Valutazione di impatto SEC(2007)1726 del 21 dicembre 2007.

Commissione, il Consiglio dispone di due mesi di tempo, anziché di uno, per assumere una decisione in merito.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE e quindi dell'SPG è contribuire, mediante una maggiore diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo e una loro più ampia partecipazione al commercio mondiale, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, ossia eliminazione della povertà, promozione dello sviluppo sostenibile e buongoverno nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Il sistema SPG non ha lo scopo di intensificare gli scambi commerciali dell'UE, bensì quello di sostenere i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno avanzati, tramite le preferenze "Tutto tranne le armi". All'inizio del nuovo regolamento va espressamente precisato che la politica di sviluppo dell'UE e quindi anche il nuovo regolamento SPG hanno lo scopo centrale di conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio e la riduzione della povertà.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Al fine di aumentare il tasso di

utilizzo dell'SPG e di consentire ai paesi in via di sviluppo di godere dei benefici del commercio internazionale e dei regimi preferenziali, l'UE dovrebbe impegnarsi per fornire a tali paesi, e in particolare ai paesi meno sviluppati, un'assistenza tecnica adeguata.

Motivazione

Nonostante l'aumento del tasso di utilizzo dell'SPG, i paesi in via di sviluppo non sono ancora in grado di beneficiare appieno delle possibilità offerte da tale sistema. Al fine di aumentare tale tasso di utilizzo, i paesi in via di sviluppo necessitano di un'assistenza tecnica che consenta loro di sfruttare le opportunità commerciali e di entrare sul mercato UE con i loro prodotti.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Le norme di origine dovrebbero essere riviste onde tenere conto del cumulo interregionale e mondiale e della possibilità per un paese di beneficiare di un trattamento preferenziale a titolo dell'SPG, dell'SPG+ e del sistema "Tutto tranne le armi", anche se non è il destinatario finale delle esportazioni, purché nel paese in questione ai prodotti venga aggiunto un valore sostanziale. In occasione di detta revisione dovrebbe essere soppresso anche il requisito della duplice trasformazione di taluni prodotti.

Motivazione

La Commissione dovrebbe rivedere il sistema delle norme di origine e tenere conto del cumulo interregionale e mondiale nonché dell'ammissibilità di un paese al regime preferenziale SPG, SPG+ e "Tutto tranne le armi", anche se non è il paese destinatario finale dell'esportazione. Nel contesto di detta revisione dovrebbe anche eliminare il requisito della duplice trasformazione di taluni prodotti al fine di rendere più flessibili le modalità di utilizzo delle regole di origine per i paesi in via di sviluppo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) La Commissione, all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio, dovrebbe operare in via prioritaria per conseguire un accordo mirato ad armonizzare le norme di origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati.

Motivazione

La complessità delle norme di origine è una delle cause principali del loro scarso utilizzo, mentre invece costituiscono uno strumento essenziale a favore dell'integrazione regionale. Un sistema armonizzato di norme di origine consentirebbe ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dall'SPG.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. ***La forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine sono oggetto di una revisione regolare al fine di valutarne gli effetti sui tassi di utilizzo dell'SPG e di meglio contribuire all'obiettivo di promozione dello sviluppo economico.***

Motivazione

Le norme di origine sono importanti per le possibilità di esportazione dei paesi in via di

sviluppo nel quadro dei sistemi GSP, GSP+ ed EBA. In diversi casi, norme di origine più severe di quanto necessario ostacolano l'utilizzo di tali sistemi. La revisione delle norme di origine avviene senza la consultazione del Parlamento. Per le future revisioni delle norme di origine, che dovrebbero avvenire su base regolare, la Commissione dovrà tenere conto del cumulo interregionale e globale e dell'eleggibilità di un paese al trattamento preferenziale GSP, GSP+ e "Tutto tranne le armi" (EBA), anche se non si tratta del paese destinatario finale dell'esportazione. Tali elementi accrescerebbero le possibilità dei paesi in via di sviluppo di utilizzare i sistemi SPG e contribuirebbero alla promozione dello sviluppo economico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo.

Emendamento

3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica **e di applicazione** delle convenzioni suddette **per ogni paese**, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo. **Se del caso, la Commissione inserisce nella sua relazione delle raccomandazioni riguardanti l'adozione, da parte di un determinato paese, di misure intese a garantire l'effettiva applicazione di una specifica convenzione.**

Motivazione

La Commissione deve informare ogni paese beneficiario del regime speciale di sostegno a favore dello sviluppo sostenibile e del buongoverno in merito alla sua valutazione dell'applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III e formulare raccomandazioni adeguate affinché detti paesi possano rettificare eventuali inadempienze dei loro obblighi e rispettare al meglio i loro impegni in materia di sviluppo sostenibile e di buongoverno.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e **può** verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

Emendamento

1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e **deve** verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente, **compresi il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, per esempio le parti sociali.**

Motivazione

Il Parlamento europeo e le altre "fonti pertinenti", come i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, dovrebbero essere consultati nell'ambito della verifica dell'applicazione della maggior parte delle convenzioni riprese all'allegato III, per esempio le convenzioni relative ai diritti umani e alle norme professionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1 - punto a

Testo della Commissione

(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso **entro il 31 ottobre 2008**, e

Emendamento

(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso, e

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe imporre il termine del 31 ottobre del 2008 per la presentazione della richiesta di partecipazione al sistema GSP+. Non vi è motivo di trattare i paesi in modo diverso per il fatto che non rispettino i requisiti per la richiesta di partecipazione al sistema GSP+ entro il 31 ottobre 2008, ma solo più tardi, durante il triennio 2009-2011. Inoltre, è lecito chiedersi se il fatto di stabilire un termine rispetti i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione dell'OMC che consente ai paesi sviluppati di accordare un trattamento tariffario più favorevole ad alcuni paesi in via di sviluppo piuttosto che ad altri, a

determinate condizioni. Il regolamento sarebbe infatti esposto a critiche da parte dei paesi in via di sviluppo che non beneficiano del sistema GSP¹.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e **può** verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

Emendamento

1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e **verifica** le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente, **compresi il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, per esempio le parti sociali.**

Motivazione

Il Parlamento europeo e le altre "fonti pertinenti", come i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, dovrebbero essere consultati nell'ambito della verifica dell'applicazione della maggior parte delle convenzioni riprese all'allegato III, per esempio le convenzioni relative ai diritti umani e alle norme professionali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può **chiedere e** ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.

Emendamento

4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione **e ne informi sia il paese richiedente sia il**

¹ Cfr. la relazione dell'Organo di appello dell'OMC, *EC-Tariff Preferences* (CE-Preferenze tariffarie), WT/DS246/AB/R, adottata il 20 aprile 2004.

Parlamento europeo.

Motivazione

Per aumentare la trasparenza, la certezza giuridica e il controllo democratico, sia il Parlamento europeo, sia gli Stati richiedenti dovrebbero essere sistematicamente informati quando a un paese viene rifiutato il regime speciale di incentivazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La Commissione provvede a controllare regolarmente che gli impegni assunti dai paesi beneficiari siano stati osservati e che non si applichi alcuno dei motivi per la revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2. Essa pubblica una relazione annuale sulle revoche temporanee e la trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri.

Motivazione

La Commissione non deve limitarsi semplicemente ad attendere di ricevere da altri le informazioni su eventuali inosservanze degli obblighi atte a motivare una revoca temporanea, deve invece operare attivamente nei controlli sul rispetto di detti obblighi. Le informazioni su revoche temporanee dovrebbero essere pubbliche e una relazione annuale dovrebbe presentare una panoramica corretta del funzionamento dell'SPG.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta,

1. Se la Commissione, **il Parlamento europeo** o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi

ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese

sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato **e il Parlamento europeo** e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.

Motivazione

La revoca delle preferenze è una decisione importante con un forte impatto sulle possibilità commerciali del paese in via di sviluppo interessato. Il ruolo del Parlamento in tale ambito andrebbe rafforzato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all'occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.

Emendamento

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili **delle altre istituzioni europee e** dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all'occorrenza con gli operatori economici, **i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali,** e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.

Motivazione

La consultazione della società civile (comprese la parti sociali come i sindacati) e delle altre istituzioni europee (compreso il Parlamento europeo) è indispensabile per raccogliere tutte le informazioni nel contesto di un'inchiesta che può portare a una revoca temporanea delle preferenze previste dal presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Emendamento

1. La Commissione presenta al comitato **e al Parlamento europeo** una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Motivazione

Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato a tutte le fasi di controllo dell'applicazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.

Emendamento

4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione, **dopo averne informato il Parlamento europeo**, presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.

Motivazione

Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato a tutte le fasi di controllo dell'applicazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora circostanze eccezionali che

Emendamento

7. Qualora circostanze eccezionali che

richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato **e il Parlamento europeo**, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

Motivazione

Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato al controllo dell'utilizzo delle clausole di salvaguardia a titolo del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.

Emendamento

1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio, **il Parlamento europeo** e gli Stati membri.

Motivazione

Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato al controllo dell'utilizzazione delle clausole di salvaguardia a titolo del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 27 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2009. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le

Emendamento

3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio **2006**. La relazione **include una valutazione di impatto che riguarda almeno i punti seguenti:**

discussioni circa il prossimo regolamento.

- uno studio comparativo dei tassi di utilizzo dell'SGP nel quadro del presente regolamento e dei precedenti, al fine di identificare le tendenze positive e negative;

- una valutazione degli effetti della graduazione degli indicatori di povertà dei paesi interessati;

- uno studio comparativo del trattamento preferenziale offerto dall'SGP e dagli accordi di partenariato economico.

La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.

Motivazione

Al fine di garantire una revisione adeguata del regolamento nel 2010-2011 per il periodo 2012-2014, è necessario eseguire una valutazione di impatto appropriata sul funzionamento del sistema. Lo studio presentato nel dicembre 2007 non era abbastanza dettagliato e copriva solo un anno di applicazione del regolamento adottato nel 2005.

PROCEDURA

Titolo	Preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011
Riferimenti	COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS)
Commissione competente per il merito	INTA
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 19.2.2008
Relatore per parere Nomina	Filip Kaczmarek 27.2.2008
Esame in commissione	1.4.2008
Approvazione	6.5.2008
Esito della votazione finale	+: 25 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Crețu, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber